



Allegato "A"

STATUTO ASSOCIAZIONE
Associazione LILA TRENTINO ODV
Organizzazione di Volontariato (ODV)

ART. 1

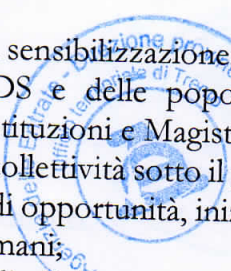
(Denominazione, sede e durata)

1. È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente denominazione:
"Associazione LILA TRENTINO - LEGA ITALIANA PER LOTTA CONTRO L'AIDS - ODV, in breve LILA TRENTINO ODV"
da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Trento, alla Via Fratelli Bronzetti n 29 e con durata illimitata.
2. La locuzione "Organizzazione di volontariato" e/o l'acronimo "OdV" verrà utilizzato negli atti, nella corrispondenza o nelle comunicazioni al pubblico solo ove l'Associazione sia iscritta nel Registro provinciale e, successivamente alla sua entrata in vigore, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
3. Lo spostamento della sede nel medesimo Comune non comporta modifica statutaria e viene approvata dal Consiglio Direttivo, fatto salvo l'obbligo di effettuare le comunicazioni previste per legge.

ART. 2

(Finalità e attività)

1. L'Associazione aderisce all'Associazione Nazionale LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO L'AIDS - ETS, in breve LILA NAZIONALE - ETS, della quale viene a far parte quale Ente Federato, ne accetta lo statuto in ogni sua parte e si obbliga a non perseguire scopi e/o attività in contrasto con quelli previsti nello statuto medesimo. L'Ente Federato, pur nel rispetto di quanto previsto nella domanda di adesione, mantiene piena autonomia patrimoniale, organizzativa, gestionale ed amministrativa ed opera attraverso un proprio codice fiscale.
2. L'associazione, che non ha scopo di lucro, esercita in via principale attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale prevalentemente in favore di terzi attraverso la realizzazione di interventi di prevenzione e solidarietà concernenti le problematiche legate all'HIV, all'AIDS, alla promozione della salute ed alla difesa dei diritti, anche al fine di favorire l'*empowerment* ed i processi di assunzione di responsabilità delle persone con HIV/AIDS.
3. L'Associazione, pertanto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, intende operare negli ambiti di interesse generale di cui all'art. 5, lettere **a)** interventi e servizi sociali, **b)** interventi e prestazioni sanitarie, **c)** prestazioni socio-sanitarie, e **w)** promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.
4. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, intende:
 - a) Svolgere e coordinare attività di prevenzione rivolte alle popolazioni vulnerabili e di assistenza rivolte alle persone con HIV/AIDS e IST per rispondere alle loro necessità di natura sanitaria, psicologica e sociale;

- 
- b) Contrastare lo stigma e le discriminazioni attraverso campagne di sensibilizzazione, azioni di denuncia e difesa dei diritti delle persone con HIV/AIDS e delle popolazioni maggiormente vulnerabili all'HIV anche in collaborazione con Istituzioni e Magistratura;
 - c) Promuovere tutte le azioni volte a tutelare le singole persone e la collettività sotto il profilo della salute fisica, psichica, sociale e dei diritti attraverso una rete di opportunità, iniziative, strumenti e campagne informative nel pieno rispetto dei diritti umani;
 - d) Svolgere ogni altra attività in linea con le finalità istituzionali di interesse generale dell'Associazione ed in coordinamento con i fini della Federazione "LILA NAZIONALE - ETS".
5. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, fermo restando che viene demandato al Consiglio Direttivo il compito di individuare nello specifico le attività diverse nel rispetto delle disposizioni di legge che le regolano.
 6. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 117/2017 attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
 7. L'Associazione potrà, altresì, instaurare *partnership* con altri Enti del Terzo Settore (ETS) e non o con soggetti pubblici, stipulando con essi accordi e convenzioni.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge (7). Qualora il numero degli associati scenda al di sotto del numero previsto, è fatto obbligo di reintegrarlo entro un anno.
2. Possono aderire all'associazione le persone fisiche ove condividano le finalità della stessa e partecipino alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
3. Chi intende essere ammesso come associato deve presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che contenga:
 - L'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - La dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
4. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
5. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. Lo stesso deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
6. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
7. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5.



ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - Eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - Essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - Frequentare i locali dell'associazione;
 - Partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
 - Concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
 - Essere convocati e prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee e prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
2. Gli associati hanno l'obbligo di:
 - Rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
 - Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
 - Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associato)**

1. La qualifica di associato si perde per morte o estinzione se trattasi di ente, recesso o esclusione.
2. L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con l'avvenuta presa di conoscenza da parte del Consiglio, fatto salvo che l'associato non abbia assunto specifici impegni ed il suo recesso rechi pregiudizio all'attività e/o alle finalità associative.
3. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo.
4. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L'Associato può richiedere che sulla sua esclusione si pronunci l'Assemblea nella prima riunione utile.
5. In ogni caso, i diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

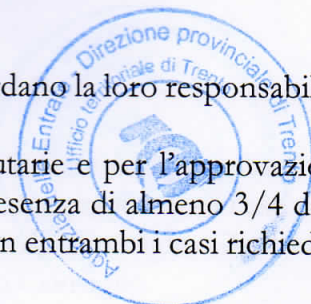


ART. 6 (Organi)

1. Sono organi dell'associazione:
 - L'Assemblea;
 - Il Consiglio direttivo;
 - Il/la Presidente;
 - Il/la vice-Presidente;
 - L'Organo di controllo e di revisione, se nominati o previsti per legge.
2. Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 (Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati e sono in regola con il versamento annuale.
2. Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 1 associato. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del cod. civ. in quanto compatibili.
3. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, anche telematica purché sia dimostrabile l'avvenuta ricezione, contenente il luogo, la data e l'ora, di prima e seconda convocazione, e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.
4. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
5. L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze:
 - Nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato del controllo e/o della revisione legale dei conti;
 - Approva il bilancio di esercizio;
 - Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - Delibera, in ultima istanza, sull'ammissione degli aspiranti associati e sull'esclusione degli associati;
 - Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
6. L'Assemblea straordinaria ha le seguenti competenze:
 - Delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto e sulle operazioni straordinarie di trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione;
 - Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
7. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti.

- 
8. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
 9. L'Assemblea straordinaria per l'approvazione delle modifiche statutarie e per l'approvazione delle operazioni straordinarie richiede, in prima convocazione la presenza di almeno 3/4 degli associati e in seconda convocazione la presenza della maggioranza. In entrambi i casi richiede il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
 10. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART. 8

(Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
2. Il Consiglio è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea che nella stessa sede ne individua anche il numero, per la durata di 3 anni e sono rieleggibili senza limite di mandato.
3. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti e, in sua assenza, l'Assemblea elegge il nuovo consigliere del Consiglio nella prima riunione utile. I componenti così nominati decadono con gli altri componenti.
4. Qualora venga a mancare la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea deve procedere a nuove elezioni nel termine perentorio di quarantacinque giorni.
5. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia, per legge o per Statuto, di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi.
6. In particolare sono compiti del Consiglio:
 - Eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - Formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - Predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
 - Predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - Deliberare, in prima istanza l'ammissione degli aspiranti associati e l'esclusione degli associati;
 - Deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - Individuare le attività diverse ai sensi dell'art. 2, co. 4 del presente Statuto;
 - Curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
7. Tutti gli amministratori (componenti del Consiglio Direttivo) sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. Si applica l'art. 2382 cod. civ. in relazione alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
8. Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le sue deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
9. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
10. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9
(Presidente)

1. Il/la Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che lo/la impegnano verso l'esterno.
2. Il/la Presidente è organo di impulso dell'Associazione, viene eletto dal Consiglio Direttivo, a maggioranza, tra i suoi componenti e dura in carica quanto lo stesso Consiglio.
3. Egli/essa cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, per gravi motivi.
4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio, il/la Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo/a Presidente.
5. Il/la Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
6. Il/la vice-Presidente, se nominato, o 1 membro del CD, sostituisce il/la Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10
(Organo di controllo e revisione)

1. L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del cod. civ, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del cod. civ. nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre tutte altre funzioni previste dalle disposizioni di legge.
4. Se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'Associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. La revisione legale può essere esercitata dall'Organo di controllo, ove lo stesso sia composto da revisori legali di conti.

ART. 11
(Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili)

1. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 12
(Risorse economiche)

1. L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento ed allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.
2. Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 13
(Bilancio di esercizio)

1. L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
2. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il mese di giugno.
3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore, eventualmente esercitate dall'Associazione, nella relazione al Bilancio o nella relazione di missione.

ART. 14
(Informativa sociale e bilancio sociale)

1. Nei casi previsti dalle disposizioni di legge, l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.
2. Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano il milione di euro annui, l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 15
(Libri)

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:
 - a. Libro degli associati;
 - b. Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - c. Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - d. Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - e. Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo e/o revisione;
 - f. Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi.
2. I libri sociali di cui alle lettere a), b), c), e d) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, mentre i restanti libri sono tenuti dagli organi cui si riferiscono.
3. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi presso la sede e possono chiedere copie ed estratti degli stessi, secondo le modalità previste dal Consiglio Direttivo nel Regolamento generale o in apposita delibera.

ART. 16

(Volontari ed attività di volontariato)

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
6. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 17

(Lavoratori)

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.
2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 18

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.
2. Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio provinciale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie e dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio il patrimonio residuo è devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

ART. 19

(Rinvio)

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile nonché dalle disposizioni attuative dello stesso o da altre disposizioni di legge.

Manuela Centina
Antonio
Giuseppe
Giuseppe
Giuseppe

AGENZIA DELLE ENTRATE DI TRENTO

REG. Atto esente PAGAMENTO DEL /
 IPOT. / C/O /
 VOL. / REG.TO 19 AGO. 2019
 BOLLO / N° 2421
 DIR. / SERIE 3
 TOTALE /

IL FUNZIONARIO

Lorenzo B...

(*) firma su delega del Direttore Provinciale

